

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE E GESTIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 28/11/2023)

Sezione I – Disposizioni Generali.

Art. 1 Definizioni; Art. 2 Finalità; Art. 3 Principi; Art. 4 Elenco Operatori Economici; Art. 5 Responsabile Unico del Procedimento; Art. 6 Fasi della procedura; Art. 7 Applicazione delle clausole sociali; Art. 8 Soggetti a cui possono essere affidati i contratti; Art. 9 Categorie di contratti; Art. 10 Revisione dei prezzi.

Sezione II - Procedure di Selezione dei Contraenti.

Art. 11 Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; Art. 12 Affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000; Art. 13 Affidamento di lavori, servizi e forniture tramite procedura negoziata senza bando; Art. 14 Fasi della procedura; Art. 15 Confronto tra Operatori Economici; Art. 16 Obblighi di trasparenza; Art. 17 Lavori di somma urgenza.

Sezione III – Il Contratto.

Art. 18 La stipula del contratto; Art. 19 Durata dei contratti e modifiche durante il periodo di efficacia; Art. 20 Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento.

Sezione IV - Norme finali

Art. 21 Trattamento dati conferiti; Art. 22 Accettazione Regolamento; Art. 23 Rinvio; Art. 24 Efficacia del Regolamento.

Sezione I – Disposizioni Generali.

Art. 1 – Definizioni.

Nel presente Regolamento i termini di seguito indicati hanno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

“Affidamento Diretto”: l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più Operatori Economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.

“Affidatario” e/o **“Appaltatore”**: il soggetto a cui è affidata l'esecuzione di un contratto da parte della Stazione Appaltante secondo le previsioni del presente Regolamento.

“Codice”: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).

“Lettera di Invito”: il documento, predisposto dalla Stazione Appaltante e trasmesso agli Operatori Economici invitati a presentare offerta.

“MEPA”: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ove i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione possono offrire i propri beni e servizi direttamente on-line e la Stazione Appaltante

FRIULI INNOVAZIONE SCARL

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

Via Jacopo Linussio, 51 | 33100 Udine | T +39 0432 629911
| info@tec4i.it C.F. 94070140309 - P. IVA 02159640305 -
Codice SDI: USAL8PV
Fondo consortile € 3.696.000 - PEC Friulinnovazione@legalmail.it

ALTRE SEDI

Via Jacopo Linussio, 1 | 33020 Amaro | T +39 0432 629714
Piazza Italia, 19 | 35085 Maniago | T +39 0427 72638

può consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini di acquisto o richieste d'offerta.

“Operatore Economico”: persona fisica e/o giuridica, ente pubblico e/o privo di personalità giuridica, raggruppamento di tali persone o enti che offre sul mercato la realizzazione di lavori od opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

“Regolamento”: il presente documento quale strumento adottato dalla Stazione Appaltante per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

“Responsabile Unico del Procedimento” (RUP): l'esponente della Stazione Appaltante che cura la vigilanza sulle fasi in cui si articola ogni acquisizione.

“Stazione Appaltante”: Friuli Innovazione s.c.a.r.l. quale ente che adotta il presente Regolamento con la finalità di disciplinare i propri acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Oltre a quanto sopra, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

Art. 2 – Finalità.

Il Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. del Codice, come da stima calcolata in osservanza dell'art. 14, co. 4, del Codice stesso.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 art. 3, co. 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 art. 3, co. 1, lett. dd) del Codice), anche telematici, e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62 del Codice). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel Regolamento.

I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione Europea, dalla Regione Friuli Venezia Giulia o da altri Enti Pubblici sono disciplinati dal presente Regolamento, salvo che non siano previste diverse regole settoriali dai bandi o dai diversi atti disciplinanti il finanziamento medesimo.

Formano parte integrante e sostanziale del Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

Art. 3 – Principi.

Il Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, secondo modalità semplificate, nel rispetto dei principi fondamentali recati dagli artt. 1 e ss. del Codice, con particolare riferimento all'orientamento al risultato e a un approccio “value based” alla propria attività, nonché ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di rotazione degli inviti e degli affidamenti, garantendo la qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze della Stazione Appaltante. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando o dalla Lettera d'Invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

Tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del Regolamento e nel rispetto delle esigenze di semplificazione, l'azione della Stazione Appaltante si informa a principi di semplificazione della burocrazia e di fiducia nei confronti dell'Operatore Economico. Per tali ragioni le eventuali incompletezze e/o irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni

eventualmente richieste dalla Lettera di Invito e presentate dagli Operatori Economici, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività dell'offerta, di regola non sono considerate essenziali purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione.

Le procedure di acquisto fissano, ove possibile e senza compromissione in ogni caso del livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese valorizzandone il potenziale.

Fatte salve le previsioni della normativa speciale, l'esecuzione dei contratti è regolata dalle disposizioni del codice civile.

Art. 4 – Elenco Operatori Economici.

Per le finalità disciplinate dal Regolamento la Stazione Appaltante, al fine di individuare gli Operatori Economici da invitare e/o interpellare nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori o l'esecuzione di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 50, co. 2, e dell'Allegato II.1 del Codice, può avvalersi dell'"Elenco dei fornitori di Friuli Innovazione s.c.a r.l." ovvero dell'"Albo Operatori Economici" del portale eAppaltiFVG (di seguito, "Elenchi"), nonché di altre liste in dotazione della Stazione Appaltante contenenti nominativi di esperti.

Negli Elenchi, la cui iscrizione non è necessariamente condizione per la partecipazione a una gara informale o per l'affidamento di un contratto pubblico, sono iscritti gli Operatori Economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento.

Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del Codice, che vigila sullo svolgimento delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Nella fase dell'esecuzione il RUP si avvale del Direttore responsabile dell'esecuzione del contratto o del Direttore dei Lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza previsto dal d. lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore, oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a ognuno affidate.

La funzione di RUP è assunta dall'Amministratore Delegato e/o dal Presidente della Stazione Appaltante, i quali possono delegarla mediante atto scritto. In alternativa è assegnata dall'Organo amministrativo ad altra figura alle dipendenze o sotto la responsabilità della Stazione Appaltante.

Art. 6 – Fasi della procedura.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 2, del Codice, il Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante approva la determina a contrarre, in conformità alla legge e allo Statuto. La determina a contrarre è sinteticamente motivata. Essa individua gli elementi essenziali del contratto, stabilisce il criterio di aggiudicazione dell'offerta più bassa, ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed eventualmente precisa i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte. Essa, inoltre, in conformità al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, indica l'operatore o gli operatori che hanno ottenuto i precedenti affidamenti, nonché le eventuali motivate ragioni che inducano a non applicare la rotazione degli inviti e degli affidamenti. A tal fine, in conformità all'art. 49, co. 6, del Codice, i contratti di valore inferiore a € 5.000,00 non sono

obbligatoriamente soggetti alla rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Limitatamente ai contratti di valore inferiore a € 40.000,00, l'Amministratore Delegato e il Presidente possono adottare congiuntamente la determina a contrarre, anche nella forma di cui all'art. 17, co. 2 del Codice, senza che sia necessaria l'autorizzazione a stipulare dell'Organo amministrativo; limitatamente ai contratti di valore inferiore a € 10.000,00, la determina a contrarre può essere adottata singolarmente dall'Amministratore Delegato.

Salvo che ciò non sia espressamente previsto, ciascun Operatore Economico non può presentare più di un'offerta vincolante per il periodo indicato nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per sessanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Art. 7 - Applicazione delle clausole sociali.

Nelle procedure di cui al presente Regolamento trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice.

Le clausole sociali si applicano agli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera.

Nelle procedure di cui al Regolamento il progetto di riassorbimento del personale impegnato nella commessa viene presentato nella documentazione tecnica con conseguente attribuzione di punteggio.

Art. 8 - Soggetti a cui possono essere affidati i contratti.

Sono ammessi a stipulare con la Stazione Appaltante i professionisti, le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi e raggruppamenti di tali imprese e società e tutti gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di legge.

L'Affidatario di lavori, servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, regolarità contributiva, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici. La verifica di tali requisiti è effettuata secondo le modalità indicate agli artt. 11, 12 e 13 del Regolamento e, per quanto previsto, dal Codice.

Art. 9 - Categorie di contratti.

Il Regolamento si applica ai lavori individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è conseguenza di eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle previo esperimento di una procedura di gara formale;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara formale;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'Appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Il Regolamento si applica ai servizi e alle forniture individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) apparecchiature scientifiche;
- b) consulenze, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- c) servizi tecnici professionali;
- d) organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché allestimento di stand pubblicitari;
- e) servizi di addetto stampa, pubbliche relazioni, marketing e promozione mezzo stampa e mass-media;

- f) diffusione e pubblicità di bandi di concorso;
- g) divulgazione di notizie e informazioni a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, servizi di agenzia pubblicitaria, servizi fotografici;
- h) lavori di impostazione grafica, stampa, e lavori connessi;
- i) materiali informativi, libri, riviste, giornali, elenchi e pubblicazioni di vario genere;
- j) abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- k) redazione e pubblicazione di testi di interesse della Stazione Appaltante;
- l) servizi di traduzione e interpretariato;
- m) creazione di data base con relativo inserimento dati;
- n) servizi di organizzazione e prenotazione viaggi;
- o) affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l'esecuzione dell'attività istituzionale;
- p) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio;
- q) spese di rappresentanza;
- r) spese per cancelleria, materiali di consumo e altre attrezzature d'ufficio compresi contratti di manutenzione;
- s) spese per l'acquisto e il noleggio di materiale informatico ed elettronico di vario genere, compresi contratti di manutenzione;
- t) spese per servizi informatici e telematici e per la realizzazione e l'aggiornamento del sito web della Stazione Appaltante;
- u) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori e attrezzature varie;
- v) polizze di assicurazione;
- w) servizi di giardinaggio, pulizia, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- x) servizi di manutenzione;
- y) ogni altro bene e servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività della Stazione Appaltante.

Art. 10 - Revisione dei prezzi.

Come previsto dall'art. 60 del Codice, nel solo caso di redazione di documenti di gara relativi ad affidamenti di contratti continuativi, la Stazione Appaltante prevede l'inserimento di clausole di revisione prezzi che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60, co. 2, del Codice.

Sezione II - Procedure di Selezione dei Contraenti.

Art. 11 - Affidamento Diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Nelle procedure di Affidamento Diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 si procede anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando che siano scelti secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 2, del Codice, soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È facoltà del RUP avvalersi di un confronto di preventivi di spesa richiesti secondo le seguenti modalità:

- comparazione di preventivi mediante indicazione di criteri di scelta specifici e comunicati agli Operatori Economici che consenta una valutazione economico qualitativa;
- indagine di mercato informale a seguito della quale scegliere un fornitore con cui condurre la trattativa e concludere l'Affidamento Diretto.

Gli Operatori Economici cui richiedere un preventivo vengono prioritariamente individuati tramite gli Elenchi della Stazione Appaltante e, nel caso di assenza di operatori idonei iscritti,

ovvero di numero insufficiente per garantire la giusta concorrenzialità, il RUP può procedere mediante indagine esplorativa del mercato, attività finalizzata alla sola sollecitazione di invio di preventivi e non costituente proposta contrattuale vincolante in alcun modo la Stazione Appaltante, ovvero tramite individuazione tra le imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalla Camere di commercio.

La comparazione di preventivi può essere preceduta da un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione del maggior numero di offerenti, da pubblicare sul sito web della Stazione Appaltante.

Nelle procedure di Affidamento Diretto di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00, gli Operatori Economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La Stazione Appaltante provvede alla successiva verifica delle dichiarazioni, dei requisiti (anche speciali ove previsti nella richiesta di offerta) e delle condizioni soggettive dell'Operatore Economico che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre in relazione a specifiche attività.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 96, co. 15 del Codice e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo:

- di un mese per affidamenti inferiori a € 20.000,00;
- di quattro mesi per affidamenti da € 20.000 fino a € 100.000,00;
- di sei mesi per affidamenti oltre € 100.000,00 fino alla soglia dell'Affidamento Diretto.

Gli Operatori Economici in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare Affidatarie.

Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

Per gli Affidamenti Diretti di cui al presente articolo la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie, mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della medesima non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, co. 4 del Codice.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo per cui è possibile applicare l'Affidamento Diretto e che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è esclusa la possibilità di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale.

E' facoltà della Stazione Appaltante applicare, compatibilmente con quanto stabilito nel presente articolo, la disciplina della procedura negoziata senza bando ove sussistano motivate ragioni.

Art. 12 - Affidamento Diretto di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00.

Il presente articolo regola gli Affidamenti Diretti per:

- lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in Elenchi istituiti dalla Stazione

Appaltante;

- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a 140.000,00,00 che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi istituiti dalla Stazione Appaltante.

Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

Per essere destinatari di Affidamenti Diretti e contrarre con la Stazione Appaltante, gli Operatori Economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Libro II, Titolo IV, Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo, in sede di presentazione dell'offerta, gli Operatori Economici dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sul DGUE per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie per l'Affidamento Diretto, ovvero in alternativa secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche.

I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare Affidatarie.

Per gli Affidamenti Diretti di cui al presente articolo la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie, mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della medesima non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, co 4, del Codice.

Nei contratti di appalto di lavori o servizi di importo tale da consentire l'Affidamento Diretto che non presentano un interesse transfrontaliero certo, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso non viene applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale.

E' facoltà della Stazione Appaltante applicare, compatibilmente con quanto stabilito nel presente articolo, la disciplina della procedura negoziata senza bando ove sussistano motivate ragioni.

Art. 13 - Affidamento di lavori, servizi e forniture tramite procedura negoziata senza bando.

A) Per gli affidamenti di lavori la Stazione Appaltante procede alla selezione dei soggetti Affidatari, secondo le modalità di seguito elencate:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite gli Elenchi predisposti dalla Stazione Appaltante, per appalti di importo pari o superiore € 150.000 e inferiore a € 1 milione;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci Operatori Economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite gli Elenchi predisposto dalla Stazione Appaltante, per lavori di importo pari o superiore a € 1 milione e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro II del Codice stesso.

B) Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, la Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti Affidatari, secondo le modalità di seguito elencate:

- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque Operatori Economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite gli Elenchi predisposto dalla Stazione Appaltante, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per Appalto di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alla soglia di cui all'art. 14, co. 2, del Codice.

Ai fini della selezione tra più Operatori Economici la Stazione Appaltante invia apposita richiesta

di partecipazione alla procedura di affidamento alle imprese iscritte nei propri Elenchi. Nel caso in cui il numero di Operatori Economici iscritti negli Elenchi sia insufficiente, la Stazione Appaltante, su richiesta del Responsabile del Procedimento, avvierà la ricerca di nuovi potenziali imprese attuando allo scopo indagini di mercato, consultando elenchi ufficiali o verifiche dirette. Il RUP dovrà esplicitare in apposita nota scritta le ragioni sottese all'estensione del numero di operatori.

Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Stazione Appaltante non potrà utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni eccezionali e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.

Per gli affidamenti di cui al presente articolo la Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure del prezzo più basso a eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, co. 2, del Codice. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità prezzo, sono tenuti in considerazione i criteri premianti contenuti nei decreti approvativi dei Criteri Ambientali Minimi.

La verifica del possesso dei requisiti è obbligatoria nei confronti dell'Affidatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000.

La Stazione Appaltante richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice qualora ricorrano, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, particolari esigenze - indicate nella determina a contrarre, oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente - che ne giustifichino la richiesta. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

In casi debitamente motivati è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui al presente articolo. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del Codice, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Art. 14 - Fasi della procedura.

La procedura per gli affidamenti di cui all'art. 13 si sviluppa in tre fasi:

a) lo svolgimento dell'indagine di mercato per la selezione degli Operatori Economici da invitare al confronto competitivo mediante:

- consultazione degli Elenchi della Stazione Appaltante, tenendo conto del principio di rotazione;
- indagine di mercato mediante utilizzo del MEPA ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire;
- avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla partecipazione del maggior numero di offerenti, da pubblicare sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione bandi e contratti per un periodo minimo di quindici giorni, fatte salve motivate ragioni d'urgenza;

b) il confronto tra gli Operatori Economici selezionati e invitati con conseguente scelta dell'Affidatario;

c) la stipula del contratto.

Art. 15 - Confronto tra Operatori Economici.

Individuati gli Operatori Economici la Stazione Appaltante li sollecita, tramite Lettera di Invito, a

presentare offerta mediante comunicazione contenente tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria e, in particolare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara oppure, nel caso di Operatore Economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori;
- c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) l'applicazione della clausola sociale;
- g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- h) la richiesta di garanzie;
- l) il nominativo del RUP;
- m) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la previsione di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 54, co. 2, e dell'Allegato II.2 del Codice;
- n) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- o) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara o la commissione giudicatrice procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

Art. 16 - Obblighi di trasparenza.

Gli atti relativi alle procedure di cui agli artt. 11, 12 e 13 sono soggetti agli obblighi di trasparenza e sono pubblicati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 50, co. 9, del Codice.

Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la pubblicazione sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

Art. 17 - Lavori di somma urgenza.

In circostanze di somma urgenza, il RUP - ovvero altra persona delegata - informano prontamente il Presidente e/o l'Amministratore Delegato della Stazione Appaltante sui motivi dello stato di urgenza e delle cause che lo hanno provocato e sui lavori necessari per rimuoverlo. Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la propria responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente è redatto il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Per ogni altro aspetto si applica quanto disposto dall'art. 140 del Codice.

Sezione III – Il Contratto.

Art. 18 - La stipula del contratto.

La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in forma scritta nelle seguenti modalità: I. atto pubblico notarile informatico; II. elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.ii.mm.); III. scrittura privata; IV. scambio di

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014, per le procedure negoziate oppure per gli Affidamenti Diretti.

La stipula del contratto deve aver luogo entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'aggiudicazione, divenuta efficace, salvo diverso termine previsto nel bando o nella Lettera di Invito, ovvero nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio e il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel contratto penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in conformità all'art. 126 del Codice e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 19 Durata dei contratti e modifiche durante il periodo di efficacia.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista una proroga nei documenti della procedura. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia avverranno nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 120 del Codice. Inoltre, qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

Art. 20 - Collaudo e verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione, certificato di pagamento.

I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per i lavori, e al Direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, quando sono nominate figure distinte.

Per i lavori per i quali è possibile l'Affidamento Diretto, la Stazione Appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, co. 2, c.c.

Sezione IV - Norme finali

Art. 21 - Trattamento dati conferiti

Per il trattamento dei dati connesso alla gestione degli Elenchi degli Operatori Economici si rinvia all'informativa e alla documentazione pubblicata sul sito della Stazione Appaltante redatte in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla protezione dei dati. Con l'iscrizione ai predetti Elenchi, gli utenti dichiarano di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ivi disponibile, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni di adesione.

Art. 22 - Accettazione Regolamento.

Il Regolamento è richiamato nelle procedure di affidamento, di negoziazione e in particolare negli inviti e nei contratti. Le disposizioni del Regolamento sono vincolanti e inderogabili per coloro che partecipano alle procedure di acquisizione da esso disciplinate.

Tramite l'iscrizione agli Elenchi degli Operatori Economici o, in caso di procedure / affidamenti svolti in modalità non telematica, gli Operatori Economici accettano espressamente e senza alcuna riserva quanto riportato nel presente Regolamento.

Art. 23 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali in materia di affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 24 - Efficacia del Regolamento.

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della società e potrà essere modificato dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza.